Comune
di
Ocre

Regolamento
di celebrazione dei matrimoni civili
e della costituzione delle unioni civili

INDICE GENERALE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.
Art. 2 Funzioni.
Art. 3 Individuazione luogo per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.
Art. 4 Modalità di svolgimento del rito
.Art. 5 Prenotazione sala per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile.
Art. 6 Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.
Art. 7 Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.
Art. 8 Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.).
Art. 9 Costituzione di unione civile.
Art. 10 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione.
Art. 11 Costo del servizio.
Art. 12 Modalità di pagamento.
Art. 13 Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.
Art. 14 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati
Art. 15 Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
.Art. 16 Casi non previsti dal presente Regolamento.
Art. 17 Entrata in vigore.

Allegati:

"A"Tabella tariffe per rimborso costi per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili
"B"Istanza di prenotazione sala consiliare/Monastero di Santo Spirito D'Ocre per la celebrazione di matrimonio civile

ART 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1.Il presente regolamento disciplina le modalità celebrazione del matrimonio civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile

.2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396).

ART 2 FUNZIONI

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco.
3. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 da rendere all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione.
5. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3-4, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo
7. Il matrimonio civile è celebrato in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

ART 3 INDIVIDUAZIONE LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE E DELL'UNIONE CIVILE

1. La "Casa comunale", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati nella Sala del Consiglio Comunale e presso il Monastero Fortezza di Santo Spirito D'Ocre nei locali in disponibilità del Comune stesso presso la sala Madonna dei Raccomandati

ART 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RITO

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.
3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

ART 5 PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO O COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

1.Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 2 dell'art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, (allegato "B") che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.
2 .L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3.Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l'unione civile

ART 6 MATRIMONI CIVILI DI CITTADINI RESIDENTI DA CELEBRARSI IN ALTRO COMUNE

1.I nubendi residenti nel Comune di Ocre che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

ART 7 MATRIMONI CIVILI CELEBRATI SU DELEGA DI ALTRI COMUNI

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5
2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione: delega del Comune richiedente; fotocopia dei documenti di identità dei nubendi; fotocopia dei documenti di identità dei testimoni; scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni); ricevuta del pagamento della relativa tariffa.

ART 8 MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.)

1.La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentato esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.
2.Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio.
In questo caso occorreranno quattro testimoni.
Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.
Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa Comunale

ART 9 COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L' Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale solamente in due casi:•se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.•se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificato da un medico.

ART 10 GIORNI ED ORARIO DI CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili, sono celebrati nei seguenti giorni ed orari:
   a. dal lunedì alla domenica dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00
   b. Sarà possibile celebrare un solo matrimonio per fascia oraria.
2. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:
   - 1 e 6 gennaio;
   - domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo);
   - 25 aprile;
   - 28 aprile festa del Patrono
   - 1 maggio;
   - 2 giugno;
   - 15 agosto;
   - 1 novembre;
   - 8, 24, 25 e 26 dicembre;
   - 31 dicembre.
3. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

ART 11 COSTO DEL SERVIZI

6. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di un rimborso spese tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, dei servizi offerti e dalle spese gestionali quali riscaldamento, pulizia, ecc.
7. Il rimborso è dovuto in base alla residenza anagrafica dei richiedenti ed è diversificato in base al luogo ed all'orario di celebrazione.
8. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili sono specificate nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Regolamento.
9. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile. La prenotazione della sala, per la celebrazione del matrimonio, non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.
10. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
11. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti

ART 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso la banca BPER - IBAN: IT11E0538740770000000198801 - BIC SWIFT BPMOIT22XXX; indicando come causale: "prenotazione sala per matrimonio/costituzione unione civile", e consegnando quindi la ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dalla celebrazione:

ART 13 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni sia della Sala scelta.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe determinate con il presente regolamento vengono ripartite nella misura del 70% al Bilancio dell'Ente e nella misura del 30% vengono destinate agli operatori dei servizi demografici che hanno curato l'organizzazione del matrimonio/unione civile.

ART 14 ALLESTIMENTO DELLA SALA E/O SPAZI UTILIZZATI

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc., nella Sala del Consiglio.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.
5. E' fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all'interno del palazzo dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.
6. Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

ART 15 MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.
2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al

momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

ART 16 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione: il Codice Civile; il DPR 3 novembre 2000 n.396; la Legge n.76/2016;il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;lo Statuto Comunale.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo

Allegato "A"

Tabella tariffe per rimborso costi per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili

NUBENDI E RICHIEDENTI UNIONI CIVILI	SALA DEL CONSIGLIO SEDE COMUNALE	SALA MADONNA DEI RACCOMANDATI	SALA MONASTERO FORTEZZA DI SANTO SPIRITO D'OCRE	
RESIDENTI ALMENO 1 DEI RICHIEDENTI	GRATUITO	€ 100,00	€ 150,00 dal lunedì al venerdì	€ 200,00 sabato e domenica
NON RESIDENTI NEL COMUNE	€ 150,00 dal lunedì alla domenica		€ 300,00 Dal lunedì al venerdì	€ 400,00 Sabato e domenica

N.B. : le tariffe sopra indicate si riferiscono alla celebrazione della sola cerimonia.

Allegato"B"

All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ocre

"Istanza di prenotazione sala consiliare/Monastero Fortezza di Santo Spirito D'Ocre per la celebrazione di matrimonio civile

SPOSO: NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CITTA' DI RESIDENZA
C.F.
CITTADINO
TEL. EMAIL:

SPOSA: NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CITTA' DI RESIDENZA
C.F.
CITTADINO
TEL. EMAIL:

TESTIMONE SPOSO: NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO E CITTA' DI RESIDENZA
CITTADINO

TESTIMONE SPOSA: NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO E CITTA' DI RESIDENZA
CITTADINO

In relazione al matrimonio/costituzione di unione civile chiedono che la celebrazione/costituzione abbia luogo il :
GIORNO ORA

SEDE DI CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE: ◊ SALA CONSILIARE
◊ MONASTERRO FORTEZZA DI SANTO SPIRITO
◊ SALA MADONNA DEI RACCOMANDATI

REGIME PATRIMONIALE SCELTO: ◊ SEPARAZIONE DEI BENI
◊ COMUNIONE DEI BENI